

ART. 1

Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (Isee) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alle normativa speciale definita con il D.Lgs. n. 109/1998, nonché integrata con il D.P.C.M. n. 221/1999, con il D.P.C.M. n. 305/1999 e con il D.M. solidarietà sociale n. 306/1999.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi socio-educativi (nidi d'infanzia, scuole materne), ai servizi scolastici integrativi (refezione, trasporto, assistenza pre-post orario), ai contributi per il diritto allo studio, ai servizi socio-assistenziali erogati dal comune a varie categorie di cittadini e a immigrati, ai contributi agevolativi con contenuti assistenziali.

2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Art. 3

Coerenza tra elementi necessari per Isee ed elementi per accesso ai servizi, anche per adeguamento di regolamenti.

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'Isee, configurati dalla normativa richiamata all'art. 1, comma 2 del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari complessivi inerenti i servizi

2. Le disposizioni dei regolamenti del comune inerenti all'accesso a servizi sociali o all'erogazione di prestazioni agevolate sono oggetto di revisione da parte degli organi competenti in sede di prima applicazione del presente regolamento, nonché qualora intervengano modifiche sostanziali del sistema attuativo dell'Isee.

3. I regolamenti del comune inerenti all'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni/situazioni che consentono accessi facilitati o priorità di graduatoria e che costituiscono eccezioni all'applicazione dell'Isee.

Art. 4

Determinazione del nucleo familiare di riferimento.

1. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'Isee è definita dal Consiglio Comunale in sede di composizione delle quote di contribuzione degli elementi tariffari (oppure) negli specifici regolamenti con riferimento differenziato per:

- Servizi socio-educativi e scolastici;
- Servizi socio-assistenziali agli adulti, ai minori e agli immigrati;
- Servizi socio-assistenziali non residenziali per anziani;
- Servizi socio-assistenziali residenziali per anziani.

Art. 5

Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio del nucleo familiare

1. La determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio del nucleo familiare è definita

dal consiglio comunale in sede di composizione delle quote di contribuzione degli elementi tariffari (oppure) negli specifici regolamenti con riferimento al nucleo familiare-tipo individuato.

2. La definizione degli indici di valorizzazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare (+/- 20% a discrezione dell'ente locale) è effettuata in sede di determinazione delle quote di contribuzione degli elementi tariffari relativi a ciascun servizio, su una base di calcolo che tenga in considerazione l'incidenza relativa del quadro patrimoniale sulla situazione economica complessiva dei soggetti fruitori dei servizi e/o delle prestazioni sociali agevolate.

Art. 6

Linee guida per l'applicazione nei servizi e misure organizzative

1. La Giunta, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione definite dalla Legge n. 142/90, adotta specifiche direttive inerenti linee-guida per la corretta applicazione della normativa speciale e del presente regolamento in relazione ai procedimenti per l'accesso ai servizi, con riferimento alle procedure specifiche delineate da ciascun regolamento.

2. La Giunta può adottare anche provvedimenti e misure organizzative per le attività necessarie alla compilazione delle dichiarazioni finalizzate alla determinazione dell'Isee, per la certificazione e per i controlli.

Art. 7

Comunicazione ai cittadini

1. L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

Art. 8

Assistenza alla compilazione

1. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'Isee il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione Comunale.

2. La Giunta e i responsabili di settore, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni Isee, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAF ecc.).

Art. 9

Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni dei documenti inerenti alla dichiarazione Isee deve essere effettuata dalle competenti strutture del Comune mediante collegamenti informatici e telematici.

2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni Isee deve avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e n. 135/99.

3. La Giunta e i responsabili di settore adottano linee guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche Isee contenenti dati personali.

4. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, in relazione alla formalizzazione delle dichiarazioni, deve essere regolato da specifici protocollo d'intesa.

Art. 10

Produzione delle certificazioni Isee

1. Il competente settore comunale rilascia ai cittadini che abbiano presentato apposita dichiarazione, una certificazione dell'Isee.

2. Qualora la composizione del nucleo familiare e la valutazione del patrimonio siano sostanzialmente differenti in relazione a vari servizi erogati dal Comune, il cittadino è tenuto a presentare dichiarazioni Isee differenziate e ha il diritto di ottenere per ciascuna di esse una certificazione con specifico indicatore.

3. Per procedimenti complessi o qualora richieda più servizi o prestazioni sociali agevolate, il cittadino che intenda richiedere servizi o prestazioni sociali agevolate mediante l'utilizzo dell'Isee, può chiedere che il Comune acquisisca d'ufficio gli elementi descrittivi del proprio indicatore.

Art. 11

Controlli

1. La Giunta Comunale adotta linee guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controllo delle dichiarazioni Isee.

2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

3. I controlli sulle dichiarazioni possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e comunicazioni con altre pubbliche Amministrazioni.

4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.